Cassazione penale sez. I - 22/04/2025, n. 15758

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. DE MARZO Giuseppe - Presidente

Dott. CASA Filippo - Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere

Dott. POSCIA Giorgio - Relatore

Dott. TONA Giovanbattista - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Be.Mo. nato in Tunisia il (Omissis) (CUI (Omissis));

avverso il decreto del Giudice di pace di Torino del 31/03/2025;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

sentito l'avv. IVAN PAPETTI, comparso in sostituzione dell'avv. MAURIZIO VEGLIO, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 31 marzo 2025 il Giudice di pace di Torino ha convalidato il provvedimento di trattenimento presso un Centro Permanenza per i Rimpatri (CPR) disposto dal Questore di Imperia in data 27 marzo 2025, per la successiva espulsione, nei confronti di Be.Mo., per essersi trattenuto nel territorio italiano senza richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per minore età scaduto il 27 ottobre 2024.

2. Avverso tale decreto Be.Mo., per mezzo dell'avv. MAURIZIO VEGLIO, ha proposto - ai sensi dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. 286/98, come modificato dal D.L. 145/2024 - ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la erronea applicazione degli artt. 2,13 e 14 D.Lgs. 286/98 e 8 Direttiva 2013/32/UE con riferimento alla omessa informativa sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale con la conseguente illegittimità dei conseguenti atti amministrativi. A sostegno della censura

evidenzia che nel foglio notizie in atti manca l'attestazione della somministrazione della informativa in materia di asilo e non risulta nemmeno la presentazione di alcuna domanda da parte sua.

3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

4. Il Sostituto Procuratore generale Aldo Ceniccola ha depositato memoria con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

5. All'esito della udienza in camera di consiglio le parti hanno concluso nei termini sopra indicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, in ordine alla procedura applicabile al presente procedimento, deve ricordarsi che la nuova disciplina del processo di cassazione sulla convalida del trattenimento dello straniero espulso o richiedente protezione internazionale, introdotta dal D.L. 145 del 2024, conv. con I. 187 del 2024, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima - con la recente sentenza n. 39/2025 della Corte costituzionale - nella parte in cui essa dispone che in detto giudizio trovi applicazione la norma, dettata per il processo di legittimità in materia di mandato d'arresto europeo consensuale, secondo cui la Corte di cassazione giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento delle parti. Secondo la Consulta, la nuova disciplina, nella parte in cui estende al giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento un modello processuale - quale è, appunto, la procedura in materia di mandato d'arresto europeo consensuale - è strutturalmente inidonea ad assicurare alle parti un momento di confronto dialettico scritto o orale e sconfina nella manifesta irragionevolezza. L'inadeguatezza del rito delineato dalla novella deriva dalla eterogeneità, oggettiva e funzionale, tra il giudizio in materia di mandato d'arresto europeo consensuale, per il quale la procedura in questione è stata concepita, e il giudizio concernente la convalida del trattenimento dello straniero, al quale la stessa procedura è stata estesa. Infatti, ha sottolineato il Giudice delle leggi, la particolare speditezza e semplificazione del procedimento in materia di mandato d'arresto europeo consensuale si giustifica, oltre che in ragione della garanzia dell'habeas corpus e della necessità di concludere la procedura di consegna entro i termini imposti dalla decisione quadro 2002/584/GAI, anche perché, per effetto del consenso prestato dall'interessato, l'oggetto del controllo giudiziale è più limitato.

1.1. Per converso, il giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento è caratterizzato dalla contrapposizione delle parti e può estendersi alla verifica di profili che eccedono la regolarità dell'adozione della misura restrittiva in sé considerata. La Corte costituzionale ha, quindi, individuato nella disciplina procedurale sul mandato d'arresto europeo ordinario dettata dall'art. 22, commi 3 e 4, della I. n. 69 del 2005 il modello normativo utile alla ricostruzione del frammento precettivo rimosso. In linea con la sua consolidata giurisprudenza, secondo la quale la soluzione normativa utile a porre rimedio alla violazione riscontrata deve essere in relazione di prossimità con la fattispecie in scrutinio - e, quindi, in linea con la logica in essa perseguita dal legislatore -, la Consulta ha ritenuto che il procedimento di legittimità in materia di mandato d'arresto ordinario costituisca il referente normativo più vicino alla disciplina dichiarata parzialmente illegittima. Esso, infatti, condivide con il rito relativo al mandato d'arresto europeo consensuale, assunto a paradigma dalla disposizione censurata, la funzione e l'oggetto, pur distinguendosene per la maggiore ampiezza della cognizione riconosciuta al giudice di legittimità oltre che per un più articolato iter includente l'udienza camerale. La procedura di cui all'art. 22, commi 3 e 4, I. numero 69 del 2005, quindi, non solo costituisce un modulo processuale agile, semplificato e capace di assicurare la definizione del giudizio di legittimità entro un lasso temporale assai contenuto, ma, offrendo alle parti la possibilità di essere sentite, mantiene integro il nucleo essenziale delle garanzie giurisdizionali alle stesse riconosciute.

1.2. Ciò posto, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Va premesso, che, in sede di convalida o proroga del trattenimento dello straniero, il controllo del giudice, compatibilmente con i tempi ridotti della procedura, deve compiersi in modo completo ed esaustivo, anche mediante l'acquisizione officiosa degli elementi di prova documentale relativi a provvedimenti presupposti che, anche in via derivata, hanno inciso sulla legittimità del decreto di espulsione e, quindi, del decreto di trattenimento. (Cass. Sez. 1, 15/02/2025, n. 3843, Rv. 673844-02).

Invero, come autorevolmente statuito da questa Corte (Sez. 1 civile, n. 32070 del 20/11/2023, Rv. 669600-02), ai sensi dell'art. 10-ter del D.Lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia

manifestato l'esigenza , di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata. Non è quindi sufficiente, al fine di ritenere assolto l'obbligo di informativa di cui al citato art. 10-ter che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell'interessato, nulla emerge, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione; e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l'informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite.

2.1. Nel caso in esame, dagli atti non risulta che l'odierno ricorrente sia stato informato, nei termini e nel rispetto delle modalità sopra indicate, circa la possibilità di richiedere la protezione internazionale (si veda in particolare il foglio notizie, allegato n. 3 dal quale risulta unicamente che non è stata presentata domanda di asilo).

2.2. Pertanto, il Giudice di pace ha errato nell'attribuire rilevanza - ai fini della convalida del trattenimento - alla sola dichiarazione dell'interessato di non voler domandare la protezione internazionale che, per le ragioni sopra illustrate, non può essere considerata idonea a sanare la richiamata carenza informativa.

3. In conclusione, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Torino affinché - in piena autonomia decisionale - colmi la lacuna motivazionale sopra rilevata.

3.1. Deve precisarsi che la presente decisione non determina comunque il venir meno dell'efficacia del provvedimento amministrativo di trattenimento; invero, occorre guardare all'assetto sistematico delle garanzie a tutela dei destinatari delle misure cautelari, applicabili in forza della legge penale. Difatti il richiamo alla inosservanza o erronea applicazione della legge penale che deve essere controllata in sede di giudizio di legittimità, in forza del disposto dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998, come novellato dall'art. 18- bis, comma 1 lett. b), di. n. 145/2024 convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024, evoca le norme penali che disciplinano la restrizione della libertà personale e impone di dare rilievo alle disposizioni che analoga restrizione comportano, ancorché non espressamente definite come penali dal legislatore. L'ordinanza di convalida del provvedimento questorile di trattenimento o di proroga conferisce al provvedimento convalidato, proveniente da un'autorità di pubblica sicurezza, il crisma giurisdizionale richiesto dall'art. 13 Cast. per dare legittimità ad ogni forma di restrizione della libertà personale, previa verifica dei presupposti perché la misura sia disposta o mantenuta e lo emancipa dalla sua efficacia provvisoria e diventa la fonte degli ulteriori effetti che si protraggono per il più lungo termine, a sua volta prorogabile seguendo le medesime scansioni procedurali, previste dall'art. 14 D.Lgs. n. 286/1998. A questo riguardo si osserva che proprio il sopra ricordato comma 5 dell'art. 14 indica espressamente quali sono gli effetti giuridici della convalida. La misura privativa del trattenimento, nel sistema che impone di collocarne la disciplina sugli assi cartesiani delle norme processuali penali, va quindi fatta derivare in via provvisoria dal provvedimento questorile.

La sua stabile legittimità è ricollegata, invece, al provvedimento giurisdizionale, che, oltre ad avere effetto di convalida della restrizione posta in atto (al pari di quelli emessi in caso di arresto in flagranza o di fermo all'esito dell'udienza di cui all'art. 391 cod. proc. pen.), contiene per dettato legislativo la medesima forza legittimante la restrizione della libertà personale, al pari di quanto accade nel caso dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale (che invece nel diverso procedimento di cui all'art. 391 cod. proc. pen. richiede l'emissione di un provvedimento ulteriore, seppur contestuale, rispetto a quello di convalida). Il giudizio di legittimità pertanto svolge un controllo su una decisione del giudice di pace o della Corte di appello in composizione monocratica, la quale, sulla base della valutazione dei medesimi presupposti, produce un effetto dispositivo duplice che la rende al contempo assimilabile all'ordinanza di convalida e all'ordinanza che produce l'effetto restrittivo della libertà personale. Proprio perché conferisce legittimità di fonte giurisdizionale al protrarsi di una limitazione della libertà personale, che va ben oltre i termini ristretti fissati dall'art. 13, comma 2, Cast, per le restrizioni provvisoriamente disposte dall'autorità di pubblica sicurezza, è allora necessario un presidio di garanzia più intenso che il legislatore ha inteso assicurare collocandone la disciplina processuale nell'area penale, certamente quella più adatta a contemperare elevate esigenze di prevenzione a rispettivamente proporzionate esigenze di tutela.

Ed è quindi per questo che il controllo di legittimità deve assicurare una compiuta verifica dell'osservanza delle norme di legge applicabili, e in particolare dell'obbligo di motivazione (cfr. Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362-01). Da queste premesse deriva che il sistema della cautela personale penale deve trovare ingresso, in quanto compatibile, con i suoi meccanismi di bilanciamento tra limitazioni della libertà e garanzie, nel sistema di controllo delle decisioni di convalida dei provvedimenti in materia di trattenimento. Posto che avverso tali decisioni è previsto il solo giudizio di legittimità, non preceduto da un grado di merito (come avviene nel caso del riesame) -, scelta coerente con la durata limitata del trattenimento o di ogni sua proroga -, il riferimento del tutto omogeno è contenuto nell'art. 311, comma 2,

cod. proc. pen., che prevede la facoltà (alternativa a quella di adire il Tribunale per il riesame) di ricorrere direttamente alla Corte di cassazione avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare, facendo valere tuttavia solo vizi di violazione di legge. Anche i limiti dell'impugnazione sono omogenei rispetto a quelli fissati dal legislatore nell'art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998, come novellato dall'art. 18- bis, comma 1 lett. b) n. 1, D.L. n. 145/2024 convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024. La giurisprudenza penale di legittimità tende a dare confini più ristretti all'ambito di controllo dischiuso dal ricorso per saltum, in ragione del fatto che si tratta di uno strumento impugnatorio alternativo al riesame; e per questo si mostra in linea generale rigorosa, ad esempio, nel limitare gli spazi di verifica sulla legittimità della motivazione ai suoi requisiti minimi di esistenza (cfr. ad esempio da ultimo Sez. 6, n. 47676 del 11/10/2023, Giorgi, Rv. 285531-01). Il ricorso previsto dall'art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998 è l'unico strumento di impugnazione avverso il provvedimento di convalida del trattenimento. Sicché, al pari di quanto si rileva dalla prassi della giurisprudenza civile sinora formatasi sulla base dell'applicazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. e di quanto avviene nei giudizi di legittimità in materia di misure di prevenzione, appare maggiormente compatibile con il quadro di garanzie costituzionali affermare che nella nozione di motivazione inesistente o. meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, vada ricompresa quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6 - , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284-01). Ipotesi che può aprire la strada ad una statuizione di annullamento con rinvio per nuovo giudizio sugli elementi e sulle questioni non valutate.

3.2. Orbene, fatto salvo il termine di efficacia o di proroga del trattenimento, l'effetto limitativo della libertà personale di origine giurisdizionale in presenza dell'impugnazione della convalida continuerà a derivare dalla sua tempestiva emissione e fino alla sua eventuale rimozione; al pari di quanto accade con riguardo ai provvedimenti applicativi della misura cautelare personale disciplinata dalle norme processuali penali. A fronte del noto principio di cui all'art. 588, comma 2, cod. proc. pen., secondo il quale "le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo", esattamente sovrapponibile al dettato del secondo periodo dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998 ("il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura"), il già citato art. 311 cod. proc. pen. non fa derivare alcuna conseguenza caducatoria dalla durata del giudizio di impugnazione né tantomeno dalla sua sospensione o dall'eventuale. esito interlocutorio. Espressamente, peraltro, il comma 5-bis dell'art. 311 cit. disciplina l'eventualità dell'annullamento con rinvio non solo del provvedimento del Tribunale per il riesame che ha confermato il provvedimento applicativo della misura ma anche di quest'ultimo ove impugnato direttamente dinanzi al giudice di legittimità e fissa termini assai ristretti perché il giudice procedente decida nel disposto giudizio. Frattanto la misura cautelare rimane efficace; e ciò quindi anche quando l'annullamento colpisca l'originario provvedimento applicativo per il quale sia stata accolta censura di violazione di legge, ma la Corte di cassazione abbia disposto nuovo giudizio per valutare l'emendabilità della decisione. Anche il nuovo giudizio di convalida, dovendosi applicare la medesima procedura seguita per l'emissione dell'originario provvedimento, è presidiato da termini assai ristretti e in ogni caso la disciplina dei trattenimenti limita i termini di efficacia del provvedimento di convalida, che, sebbene non ne sia ancora verificata in via definitiva la legittimità posta in dubbio da un ricorso, è destinato a cessare a prescindere dalla durata del procedimento di impugnazione. Ne consegue che frattanto il provvedimento di convalida rimane efficace fino alla scadenza, se non viene annullato senza rinvio.

3.3. Infine, in caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Torino. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2025.

Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2025.